CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/140/CU04/C14

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 179, RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 5 ottobre 2017

Il presente documento intende costruire un posizionamento delle Regioni e delle Province Autonome sul testo del CAD come novellato dal decreto correttivo del decreto di modifica emanato a seguito della legge denominata riforma PA che all'articolo 1 ha attribuito una delega al governo di modifica del CAD e successiva correzione.

Premessa

Le Regioni e Province Autonome condividono l'esigenza di una correzione del CAD in particolare a seguito dell'emanazione del piano triennale ICT della Pubblica Amministrazione coerente con il nuovo modello di sviluppo digitale in Italia delineato nel documento della Conferenza delle regioni "Agire le agende digitali per la crescita".

Il governo ha ritenuto opportuno seguire un percorso di modifiche correttive puntuali che pur andando a migliorare il testo originale, ha bisogno di ulteriori integrazioni per consentire l'attuazione del codice.

Le Regioni e Province Autonome ricordano che hanno già più volte sottolineato la necessità di rivedere il CAD in una nuova ottica, trasformandolo in un codice agile di un numero contenuto di articoli che definiscono i principi dell'amministrare digitale, rimandando ad un numero contenuto di decreti attuativi gli aspetti di dettaglio da normare e all'emanazione di linea guida per gli aspetti tecnici.

L'attuale proposta del governo al contrario conferma l'impianto del CAD in essere, mantenendo quindi un numero elevato di articoli e molti dettagli tecnici ed operativi all'interno del testo (in questo senso si segnalano gli articoli: 22, 23, 23-bis, 23-ter, 25, 40-bis, 44, 44-bis, 45, 46, 48, 49, 50-bis, 56, 62-bis e 65), sostituendo i rimandi ai decreti delle regole tecniche, con l'emanazione diretta di linee guida.

Questa impostazione impedisce di proporre l'abrogazione degli articoli citati, che non possono essere sostituiti da semplici linee guida, ed implica la necessità di avanzare un numero elevato di emendamenti che in alcuni casi portano a maggiori dettagli operativi.

Nel seguito le osservazioni sono state suddivise in proposte di emendamento principali e in commenti, suggerimenti ed ulteriori proposte di emendamento.

Criticità principali

Le Regioni e Province Autonome ritengono che il nuovo testo proposto di codice dell'amministrazione digitale debba rispondere ad alcune criticità fondamentali per cogliere appieno gli obiettivi prefissati:

- l'attuazione sul territorio del CAD e del piano triennale per l'ICT nella Pubblica Amministrazione necessita di un modello organizzativo e tecnologico chiaro e agile che coinvolga i diversi livelli istituzionali, il CAD dovrebbe in qualche modo assecondare il modello definito dal piano triennale attraverso la rete dei soggetti aggregatori che investe in particolare le Regioni e le Province Autonome e le città metropolitane;
- il codice vira decisamente verso la concezione delle architetture a servizi, dando chiaramente per scontato il paradigma cloud, tuttavia non tutti gli articoli paiono essere allineati in questo senso, a cominciare dalle definizioni dell'articolo 1, e quindi si ritiene opportuno modificare ove possibile molti articoli e rubriche al fine di esplicitare maggiormente questo orientamento;
- infine si sottolinea l'importanza di avere un chiaro quadro architetturale (di livello strategico ed allineato alla Comunicazione COM(2017)134 EU) per l'interoperabilità di dati, banche

dati, documenti, modulistica, servizi ed in generale di tutte le componenti dell'amministrazione digitale, evitando ove possibile di lasciare margini interpretativi o eccezioni che possono rendere possibile per alcune amministrazioni impedire la cooperazione con le altre pubbliche amministrazioni e con cittadini e imprese.

Coerentemente con i principi sopra menzionati si propongono di seguito alcuni emendamenti che potrebbero ribadire tali principi e facilitare l'attuazione del CAD nei prossimi anni:

- **Emendamento articolo 1 dello schema di decreto (modifiche articolo 1 del CAD)**

    - **si propone al comma 1 di sopprimere le parole "o di una previsione normativa" nella definizione l-ter)**
      Inoltre si propone di introdurre le seguenti definizioni:
      "n-quater) servizio on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, comprese interfacce adatte all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratore;
      n-quinques) servizio on-line intermedio: qualsiasi servizio on-line rivolto ai propri dipendenti o ad altre amministrazioni pubbliche;

      Motivazione: ***non si ravvisa la ratio della modifica sui dati aperti, tra l'altro su una definizione la cui conoscenza è già molto diffusa. È necessario invece chiarire il concetto di servizio on-line che viene introdotto dal correttivo. Mutuando i riferimenti dell'art.10 del d.lgs. 33/2013 che parla di servizi ad utenti finali e "intermedi" e dell'art.10 del d.lgs. n.279/1997 che parla di servizi finali e "strumentali" (decidere se lasciare "intermedio" o se si preferisce "strumentale") e raccordando anche i termini con quelli nel regolamento EU n.1025/2012 e nella direttiva n.1335/2015 sul tema servizi della società dell'informazione.***

- **Emendamenti all'art.10 dello schema di decreto (modifiche articolo 7 del CAD):**
    - **si propone al comma 01 di inserire le parole "tramite i siti istituzionali di cui all'articolo 53 e" prima delle parole "tramite il punto di accesso"**
    - **si propone di aggiungere in fondo al comma 01 le parole "Per i servizi erogati si fa riferimento a quelli individuati come da articolo 10, comma 5 del d.lgs. 33/2013"**
    - **si propone al comma 1 di sostituire le parole "on-line i propri servizi" con le parole "appropriati servizi on-line"**
    - **si propone al comma 3 di sostituire le parole "servizi in rete" con "servizi on-line"**

      Motivazione: ***è importante distinguere tra servizi resi/erogati e relativi servizi online. i servizi online devono essere appropriati (secondo quanto fisseranno le linee guida AgID) puntando ad esempio su integrazione, economie di scale, ecc e quindi va chiarito che i servizi on-line non sono una mera replica del servizi resi in generale dalle PA.***

- **Emendamento dopo l'art.12 dello schema di decreto:**

    - **Si propone di inserire un articolo 12-bis che apporti modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo il comma 2 con la seguente nuova formulazione:**
      "Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale, a cominciare dal processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. In particolare le Regioni e Province Autonome, insieme alle Città metropolitane, le Province e forme aggregative di Comuni, favoriscono il raccordo delle politiche digitali con l'azione di riordino amministrativo degli enti territoriali e dai rispettivi ordinamenti delle Regioni e Province a Statuto Speciale, svolgendo il ruolo di soggetto aggregatore per la transizione al digitale (SATD) per i propri territori."

      Motivazione: ***è importante fissare nel CAD un principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni sull'agenda digitale, e dare una veste giuridica al ruolo di "soggetto aggregatore" previsto dal Piano triennale AgID che altrimenti, senza base legislativa, difficilmente può rientrare tra le funzioni istituzionali di un ente. E' necessario anche prevedere, come norma transitoria, che gli enti che intendono svolgere tale ruolo si esprimano entro una certa data, in modo da avere poi un quadro stabile per l'attuazione dell'agenda digitale.***

- **Emendamento dopo l'art.13 dello schema di decreto:**
    - **Si propone di inserire un articolo 13-bis che apporti modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserendo i commi seguenti:**
      "1-bis. Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute;
      2-quater. Per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter AgiD definisce apposite linee guida come da articolo 71, e ogni pubblica amministrazione inserisce annualmente gli esiti dell'attuazione nella relazione sulla gestione di cui all'art.9 del d.lgs. 118/2011;
      2-quinques. Per l'attuazione di progetti complessi di informatica e telematica, il cui investimento superi il valore di €500.000, si applicano i principi della parte sui lavori pubblici del d.lgs. 50/2016 in merito ai livelli di progettazione, ruoli e quant'altro applicabile sulla base di apposite linee guida definite da AgID, come da articolo 71, in raccordo con ANAC;"

      Motivazione: ***è fondamentale rinforzare il processo di digitalizzazione attraverso puntuali specifiche tecniche per il trattamento informatizzato ed interoperabile della modulistica oggetto di processi di semplificazione, razionalizzazione e unificazione, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 126 del 2016 (Informazioni di cittadini e imprese) e con l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 90 del 2014 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).***
    - ***E' inoltre importante attuare la parte del CAD che può fare da incentivo a superare le molte resistenze al cambiamento.***
    - ***È infine auspicabile applicare ai progetti complessi i principi (ove applicabili, sulla base di linee guida AgID/ANAC) dei lavori pubblici e non quelli legati (del tutto inadatti) alle mere forniture di beni e servizi.***

- **Emendamento all'art.15 dello schema di decreto (modifiche articolo 17 del CAD):**
  - **si propone di aggiungere il seguente comma:**
    "1-octies. Il responsabile per la transizione digitale, provvede alla redazione ogni anno di un piano digitale contenente almeno quanto necessario a dare attuazione al comma 1, lettere da h) a j-bis), in una prospettiva almeno triennale e in raccordo con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e con gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale. Il piano è unico e vincolante per tutte gli organismi, anche con autonomia organizzativa e di bilancio, che dipendono dall'amministrazione. La redazione del piano può essere delegata, tramite accordi territoriali, a livello di soggetto aggregatore territoriale per la transizione digitale (SATD). Il piano viene pubblicato anche nella piattaforma di cui all'art.18 con le modalità definite da AgID"

    Motivazione: è *importante prevedere una forma di pianificazione specifica in capo al responsabile per il digitale ed il ruolo in merito del soggetto aggregatore territoriale per la transizione digitale (ruolo che altrimenti, senza una espressa previsione normativa, difficilmente può rientrare tra le funzioni istituzionali di un ente e diviene quindi un ruolo di difficile attuazione solo sulla base di una previsione nel Piano triennale AgID).*

- **Emendamento all'art.35 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 40-bis del CAD e introduzione 40-ter):**
  - **si propone in primis l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 35 dello schema di decreto, in subordine si propongono le seguenti modifiche:**
    - **si propone che la rubrica del nuovo art.40-ter sia la seguente: "Sistema pubblico di ricerca documentale"**
    - **si propone al comma 1 del nuovo art.40-ter di sostituire le parole "e la sperimentazione" con la parola "progressivo", di inserire prima delle parole "a registrazione di protocollo" le parole "ad obblighi di pubblicità legale, trasparenza o " ed infine al termine del comma aggiungere il testo "attraverso il punto di accesso di cui all'art.64-bis"**
    - **si propone inoltre di aggiungere all'art.40-ter il nuovo comma seguente:**
      "2. Il sistema di cui al comma 1 assegna un indirizzo internet URL univoco ad ogni documento indicizzato, garantendo che tale indirizzo sia risolto rimandando verso il servizio on-line della singola amministrazione che può visualizzare i metadati del documento e, ove l'utente sia in possesso degli opportuni diritti di accesso, visualizzare l'intero documento in formato aperto e accessibile. Al sistema possono partecipare, progressivamente e nei ruoli definiti dalle linee guida, anche soggetti privati accreditati."

      Motivazione: *non si capisce la necessità ed opportunità di inserire in una norma primaria un sistema sperimentale, sul quale vengono per altro allocati cospiqui investimenti, nel caso non si possa abrogare il comma si avanza in subordine la proposta di inserire specifiche che permettano una modalità di indirizzamento univoco verso i documenti indicizzati ed una estensione progressiva delle potenzialità del sistema stesso.*

- **Emendamento all'art.36 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 41 del CAD):**
  - **si propone al comma 1 di sopprimere le parole "in via prioritaria"**
  - **si propone al comma 2 di aggiungere in fondo le parole "e di cui al d.lgs. 33/2013"**

    Motivazione: ***non si capisce la ratio per cui viene attenuato l'obbligo esistente e si raccorda l'attuazione del d.lgs. 33/2013 con il sistema documentale.***

- **Emendamento all'art.41 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 47 del CAD):**
  - **si propone al comma 1 dell'art.47 di sostituire le parole "una volta che ne sia verificata la provenienza" con le parole "e per l'integrazione tra i servizi on-line delle amministrazioni sulla base delle linee guida adottate come da articolo 71, che devono prevedere, ogni volta che ciò sia tecnicamente possibile, il trasferimento tra amministrazioni di dati e non di documenti;**
  - **si propone di abrogare i commi 2 e 3 dell'art. 47 del CAD**

    Motivazione: ***non si capisce la ratio per cui resta la verifica della fonte e non vengono citate le nuove modalità di integrazione introdotte dal correttivo stesso. I commi 2 e 3 vanno abrogati e tali dettagli rinviati alle linee guida.***

- **Emendamento all'art.43 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 50 del CAD):**
  - **si propone al comma 2 di sopprimere le parole ", salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;"**
  - **si propone al nuovo comma 2-bis di sopprimere le parole "per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"**

    Motivazione: ***non avrebbe senso, nel nuovo quadro introdotto dal correttivo, che restino imprecisati costi per elaborazioni aggiuntive che bloccano la circolarità dei dati tra PA e l'integrazione dei servizi on-line.***

- **Emendamento all'art.48 dello schema di decreto (modifiche articolo 60 del CAD):**
  - **si propone di abrogare il comma 3-bis ed al comma 3-ter aggiungere "sulla base di linee guida definite come da articolo 71"**

    Motivazione: ***la fase di prima applicazione del CAD è terminata, ed è meglio non lasciare norme di carattere transitorio, inoltre già esiste ora un elenco individuato da linee guida AgID ed è quindi meglio togliere l'elenco per non ingenerare confusione***

- **Emendamento all'art.53 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 64 del CAD):**
  - **si propone al nuovo comma 2-quater le parole "in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni" siano sostituite da "on-line dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2" e in fondo al comma siano aggiunte le parole "Per i servizi on-line intermedi destinati alle amministrazioni vengono definiti tempi e modalità specifiche nello stesso decreto."**

    Motivazione: ***il correttivo introduce i servizi on-line, quindi anche qui bisogna essere conseguenti. Viene aggiunto un chiarimento sui servizi on-line "intermedi" ovvero destinati alle PA.***

- **Emendamento all'art.54 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 64-bis del**

CAD):

- **si propone che la rubrica dell'art.64-bis sia sostituita dalla seguente "Sistema pubblico dei servizi on-line delle PA"**
- **si propone al comma 1 di sostituire le parole "in rete" con le parole "on-line che si presenti all'utente come un sistema integrato"**

Motivazione: ***il correttivo introduce il termine "servizi on-line" e quindi si propone di usare anche qui. Viene proposta anche un'ottica di sistema integrato dei servizi on-line, centrata sull'utente (user centered design).***

- **Emendamenti all'art.58 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 69 del CAD):**
  - **si propone al comma 2 di sostituire le parole "i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" con le parole "le soluzioni per erogare servizi on-line, "**
  - **si propone al nuovo comma 2-bis di sostituire le parole "informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme" con le parole "e programmi informatici di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella piattaforma dell'articolo 18 secondo criteri e modalità"**
  - **Si propone di aggiungere il seguente nuovo comma "2-ter. "Le soluzioni informatiche di cui ai commi precedenti devono rispettare i principi di SPC di cui all'articolo 73, comma 3, ed essere descritte attraverso l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise all'interno del complessivo modello strategico evolutivo del sistema informativo delle PA definito da AgID ai sensi dell'art.71"**

Motivazione: ***il correttivo introduce il termine "servizio on-line" quindi si propone di togliere il fuorviante "servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Viene proposto anche di raccordare la terminologia sulle soluzioni ed i programmi in modo uniforme facendo anche riferimento agli standard internazionali (Archimate come fa l'Europa con EIRA) ed anche ai principi di SPC (altrimenti SPC è ormai scollegato da tutto il resto del testo del CAD!).***

- **Emendamenti all'art.59 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 71 del CAD):**
  - **si propone al comma 1 di inserire dopo le parole "consultazione pubblica" le parole "nell'ambito della piattaforma dell'articolo 18" ed inoltre le parole "nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID" sono sostituite da "nella versione finale risultante a seguito della consultazione"**
  - **si propone al comma 1 di inserire in fondo le parole "L'insieme delle linee guida è pubblicato e mantenuto come corpus unitario sempre disponibile all'interno della piattaforma dell'articolo 18, comprese le versioni che si sono succedute nel tempo e apposita area sempre aperta a commenti e proposte, sulla base di linee guida sul ciclo di vita definite da AgID come da articolo 71.**

Motivazione:*viene proposto di utilizzare la piattaforma di governance introdotta dal correttivo stesso.*

- **Emendamento dopo l'art.59 dello schema di decreto:**
  - **si propone di inserire un articolo 59-bis del correttivo per modificare l'art.73 del CAD al comma 3 per: alla lettera a) aggiungere in fondo "attraverso**

l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise e nel rispetto del quadro europeo di interoperabilità""; alla lettera b) sostituire le parole "servizi in rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa" con le parole "servizi di connettività, di interoperabilità e cooperazione nonchè lo sviluppo degli ecosistemi digitali basati su interfacce ad utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratore"; alla lettera b-bis) aggiungere in fondo "in particolare per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, che possano essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il gestore e fornitore del servizio" ed inoltre al comma 3-ter, lettera c), aggiungere in fondo le parole "(marketplace SPC)".

Motivazione: è *necessario chiarire il ruolo di SPC nel nuovo CAD, perchè non sia ridotto ad un insieme di accordi quadro consip che non necessiterebbero di articoli nel CAD. a tal fine viene proposto di caratterizzare SPC integrando alcuni dei suoi principi allineandosi anche alla Comunicazione COM(2017)134 sul quadro di interoperabilità europeo.*

Per via dell'insieme di emendamenti proposti, all'interno del CAD si verrebbe anche a costituire un insieme coordinato di "sistemi pubblici" (nello stesso spirito di SPID) che coprono, senza scendere in dettagli, vari layer del modello evolutivo strategico del Piano triennale.

Commenti e suggerimenti e altre proposte di emendamenti

Questo elenco di punti può essere approfondito ove necessario con le Regioni e Province Autonome, che manifestano la totale disponibilità al confronto.

Ulteriori emendamenti:

- **Emendamento all'art.4 dello schema di decreto (modifiche articolo 3 del CAD):**
  - **si propone al comma 1 di inserire le parole "dell'esercizio dei diritti di accesso e" prima delle parole "della partecipazione al procedimento amministrativo"**

    Motivazione: *visto che viene abrogato il comma 1-quater va rafforzato l'esercizio dei diritti di accesso (documentale, civico, ecc) in via telematica*.

- **Emendamento all'art.5 dello schema di decreto (modifiche articolo 3-bis):**
  - **si propone al comma 4-bis siano soppresse le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39"**

    Motivazione: *la copia analogica non ha bisogno di ulteriori specificazioni, tantomeno la citazione dell'art.3 del d.lgs. 39/1993 che andrebbe abrogato per via del combinato eIDAS e CAD.*

- **Emendamento all'art.7 dello schema di decreto (modifiche articolo 6 del CAD):**
    - **si propone al comma 1 di sopprimere le parole "salvo che la legge disponga diversamente"**

      Motivazione: ***non si capisce la ratio di introdurre in modo così centrale nel CAD il domicilio digitale e poi prevedere eccezioni imprecisate.***

- **Emendamento all'art. 20 dello schema di decreto (modifiche articolo 22 del CAD):**
    - **si propone di eliminare l'introduzione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 22 del CAD**

      Motivazione: ***le indicazioni del nuovo comma possono essere rimandate alle linee guida.***

- **Emendamento all'art.38 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 44 del CAD):**
        - **si propone al comma 1 di sostituire la parola "documenti informatici" con la parola "documenti"**

          Motivazione: ***termine usato dall'art.52 del DPR 445/2000*****.**

- **Emendamento all'art.42 dello schema di decreto (modifiche al capo V del CAD):**
    - **si propone che la rubrica del Capo V del CAD sia la seguente "Dati, sicurezza, identità digitali e servizi on-line delle PA"**

      Motivazione: ***il contenuto riguarda anche i servizi on-line.***

- **Emendamento all'art.44 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 51 del CAD):**
    - **si propone al nuovo comma 2-quater dopo le parole "quanto previsto" di inserire le parole "dal presente articolo, nell'ottica dell'economia di scala e di scopo"**

      Motivazione: ***chiarimento dell'ambito degli accordi*****.**

- **Emendamento all'art.45 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 52 del CAD):**
    - **si propone nella rubrica dell'art.52 di sostituire le parole "Accesso telematico e riutilizzo dei dati" con le parole "Diritto di accesso e riutilizzo dei dati aperti" e di spostare l'articolo nella sezione dei diritti**
    - **Al comma 2 sostituire le parole "amministrazioni titolari" con le parole "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2,"**
    - **si propone al comma 3 di aggiungere in fondo le parole " nonché la realizzazione delle procedure automatiche atte a garantire l'estrazione, la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivo dei relativi dati aperti. Questo comma si applica a prodotti e servizi di qualsiasi natura nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2."**
    - **si propone di abrogare il comma 9**

      Motivazione: ***per rispecchiare i contenuti residui dell'articolo e meglio attuare la pubblicazione dei dati aperti incidendo nei contratti legati alle funzioni istituzionali delle PA (non nei contratti dei meri servizi on-line) e considerare l'articolo un diritto.***

- **Emendamento all'art.46 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 53 del CAD):**
    - **si propone nella rubrica dell'art.53 di sostituire la parola "internet" con la**

parola "istituzionali"

- **si propone al comma 1-bis di sopprimere le parole "e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati"**
- **si propone di abrogare il comma 1-ter**

Motivazione: ***non si capisce il riferimento residuo a tali regolamenti nel nuovo quadro di integrazione tra servizi on-line introdotto dal correttivo, considerando che non ci sono più neanche le convenzioni tra PA per accedere ai dati. Invece il comma 1-ter non è chiaro e va abrogato.***

- **Emendamento dopo l'art.46 dello schema di decreto:**
  - **si propone l'inserimento di un articolo 46-bis per modificare l'art.54 del CAD sostituendo il comma 1 con il seguente:**
    "1. I siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni contengono come minimo:
    a) la sezione "amministrazione trasparente" di cui al d.lgs. 33/2013;
    b) la sezione "pubblicità legale" di cui all'art.32 della legge 69/2009;
    c) il "profilo del committente" di cui al d.lgs. 50/2016;
    d) la sezione "servizi on-line" in attuazione di quanto al presente Codice;
    e) contenuti relativi ad attività di informazione e comunicazione di cui alla legge 150/2000, compreso un "elenco dei profili social" che fanno capo ufficialmente all'amministrazione.

    Motivazione: ***il contenuto dei siti non è solo quanto al d.lgs. 33/2013. Se non viene completato, questo articolo va abrogato.***

- **Emendamento all'art.52 dello schema di decreto (modifiche alla Sezione III Capo V): si propone che la rubrica della Sezione III sia la seguente "Servizi on-line ed identità digitali"**

Motivazione: ***il contenuto della sezione parla di servizi on-line attraverso l'identità digitale*****.**

- **Emendamento all'art.55 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 65 del CAD):**
  - **si propone che la rubrica dell'art.65 sia sostituita dalla seguente " Istanze e dichiarazioni presentate tramite servizi on-line delle pubbliche amministrazioni"**
  - **si propone al comma 1 di sostituire le parole "per via telematica" con le parole "attraverso servizi on-line"**
  - **si propone al comma 1, lettera c) di sopprimere le parole "sottoscritte e"**
  - **si propone al comma 1, lettera c-bis) di sostituire le parole "la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato con le parole "il proprio domicilio digitale"**

    Motivazione: ***il correttivo introduce il termine "servizio on-line" quindi si propone di togliere il desueto riferimento alla "via telematica". Vengono proposte correzioni anche le lettere c) e c-bis) rispetto al correttivo stesso.***

Commenti e suggerimenti

1. Sarebbe utile specificare la relazione tra istanza online e documento informativo, ovvero il fatto che una istanza genera un documento informatico;
2. Si definisce implicitamente un obbligo di integrazione a SPID per servizi a cittadini e imprese entro il 1 gennaio 2018;
3. Andrebbe evidenziata la relazione tra quanto riportato in art. 65 sulla validità delle istanze online con autenticazione SPID e la modalità di firma "SPID" del documento informativo, con garanzia di sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20);